

COMUNE DI CERVIA
LINEE - GUIDA PER I PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI
DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

Agosto 2020

Premessa

Le presenti linee guida sono state elaborate con l'**obiettivo di definire in modo puntuale i procedimenti autorizzativi delle manifestazioni temporanee (concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, manifestazioni e qualsiasi altro tipo nelle quali si svolge attività di pubblico spettacolo e/o pubblico intrattenimento)** e sono **uniformate** sia al principio della semplificazione amministrativa prevedendo, laddove ammessi, il ricorso agli istituti giuridici previsti dalla legge in materia di autocertificazione e dichiarazione sostitutiva, sia al rispetto degli obblighi di legge in ordine alla **sicurezza per l'incolumità dei partecipanti**.

ART. 1 FINALITÀ

L'Amministrazione Comunale di Cervia, tenuto conto che le manifestazioni locali rappresentano un importante segno di identità della comunità, che, profondamente legata alle sue tradizioni e alla sua vocazione turistica, continua ad esprimere, oggi come in passato, la propria inclinazione per gli eventi, le manifestazioni spettacolari, la cultura e le attività sportive, attraverso molteplici iniziative, intende, con questo strumento, favorire e garantire il loro svolgimento, valorizzando il rapporto collaborativo tra Amministrazione Comunale e associazioni, operatori turistici, promotori pubblici e privati di eventi, assicurando il giusto equilibrio fra le iniziative che perseguono benefici per la comunità e quelle aventi scopi imprenditoriali.

Cervia intende, altresì, essere un territorio attrattore di eventi nazionali ed internazionali, quale ulteriore strumento di promozione e di aumento delle presenze, garantendo percorsi di accompagnamento e di sostegno adeguati.

ART. 2 OGGETTO

Le presenti linee guida, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplinano i procedimenti per lo svolgimento delle manifestazioni a carattere temporaneo in tutte le loro forme e l'attività temporanea di somministrazione ad esse correlata, nei locali e nei luoghi di pubblico spettacolo, ai fini del rilascio, nei casi e con le modalità prescritte, delle autorizzazioni di cui agli articoli 19 della Legge n. 241/90 e 68 e 69 del R.D.773/1931 (TULPS) così come modificato dall'art. 4 del D.P.R. 311/2001, e della licenza di agibilità di cui all'art. 80 del medesimo decreto. Si rinvia ai regolamenti e alle norme di settore per la disciplina delle manifestazioni dal punto di vista acustico, della concessione di suolo pubblico, dell'autorizzazione delle attività complementari di vendita di prodotti e di somministrazione di alimenti e bevande, delle funzioni della commissione comunale di vigilanza.

Le presenti linee guida si applicano alle manifestazioni approvate dalla cabina di regia eventi, presieduta dal Sindaco o dal suo delegato e costituita da tecnici del servizio turismo, cultura, eventi che, anche in forma aggregata o per tipologie, esprime l'inserimento dell'evento, per cui viene presentata istanza, nelle volontà programmatiche dell'amministrazione.

ART. 3 INDIRIZZI DI CARATTERE GENERALE

Ai fini delle presenti linee guida si intende come manifestazione temporanea uno spettacolo pubblico avente una durata temporanea ridotta, che può essere svolta in un locale pubblico od in un luogo all'aperto, per la quale si richiede la licenza di cui agli art. 68 e 69 del TULPS ed eventualmente, anche la verifica di agibilità di cui all'art. 80 del TULPS qualora sia caratterizzato dalla presenza di notevole afflusso di persone, e che, per tale motivo, in caso di incendio o di altro guasto o pericolo presentino criticità rilevanti ai fini della salvaguardia della vita umana..

Pertanto, per l'incolumità delle persone e per la loro sicurezza, il legislatore ha ritenuto opportuno disciplinare, nel rispetto dell'art.17 della Costituzione, norme relative al diritto dei cittadini di riunirsi pacificamente e senz'armi e alla libera aggregazione delle persone, quelle attività economiche rientranti all'interno dell'art. 41 della stessa Costituzione, per cui è previsto che il loro svolgimento non possa avvenire in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

ART. 4 TIPOLOGIE DI MANIFESTAZIONE TEMPORANEA:

Le manifestazioni temporanee possono essere distinte nelle seguenti tipologie:

1) manifestazioni che si svolgono in luoghi all'aperto delimitati, eventualmente attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli ed intrattenimenti, prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico.

In questa tipologia rientrano, a titolo esemplificativo, piazze ed aree urbane per assistere a spettacoli e manifestazioni, anche con uso di palchi e pedane per artisti, purchè di altezza non superiore a m. 0,80 o impianti elettrici e di amplificazione sonora installati in aree non accessibili al pubblico. Rientrano in tale tipologia anche i luoghi senza alcuna installazione.

Si tratta di luoghi non compresi nel campo di applicazione della normativa prevenzione incendi (DM 19.8.1996)

2) manifestazioni che si svolgono in luoghi all'aperto delimitati con impianti appositamente destinati a spettacoli ed intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico.

In questa tipologia rientrano, a titolo esemplificativo, trattenimenti danzanti, sagre, manifestazioni musicali, teatrali o concerti, manifestazioni sportive e spettacoli di arte varia, mostre, fiere ed esposizioni, spettacoli pirotecnici, svolti in luoghi all'aperto o spazi delimitati in luoghi all'aperto con installazione di specifiche strutture destinate allo stazionamento del pubblico. Si tratta di luoghi compresi nel campo di applicazione della normativa prevenzione incendi e soggetti a verifica di agibilità di cui all'art 80 del TULPS se di capienza superiore a 200 persone

3) manifestazioni che si svolgono in locali al chiuso o luoghi non permanentemente attrezzati e/o autorizzati per trattenimenti o comunque autorizzati per attività di diverso genere e che vengono temporaneamente modificati negli allestimenti e/o nella disposizione dell'arredo, senza prevedere stazionamento di pubblico.

In questa tipologia rientrano, a titolo esemplificativo, manifestazioni musicali o teatrali svolte in palasport, in stadi, nelle palestre, conferenze o convegni svolti in aule magne scolastiche, edifici storici, nelle palestre, negli alberghi, trattenimenti danzanti svolti in ristoranti, bar o edifici storici pubblici o privati,.

Rientrano in tale tipologia anche manifestazioni varie quali concerti, trattenimenti danzanti, karaoke, mostre e sfilate di moda, numeri di varietà, spettacoli di arte varia, svolte in sale consiliari, edifici industriali o artigianali, centri commerciali, scuole ed in ogni luogo pubblico o privato.

Si tratta di luoghi non compresi nel campo di applicazione della normativa prevenzione incendi (DM 19.8.1996)

4) manifestazioni che si svolgono in locali o luoghi non permanentemente attrezzati e/o autorizzati per trattenimenti o comunque autorizzati per attività di diverso genere e che vengono temporaneamente modificati negli allestimenti e/o nella disposizione dell'arredo, con stazionamento di pubblico

In questa tipologia rientrano, a titolo esemplificativo, gli stessi eventi di cui al punto 3, ma con la previsione di apposite strutture per lo stazionamento del pubblico.

Si tratta di luoghi compresi nel campo di applicazione della normativa prevenzione incendi e soggetti a verifica di agibilità di cui all'art 80 del TULPS se di capienza superiore a 200 persone.

Sono invece escluse dal presente procedimento amministrativo tutte le semplici occupazioni di suolo pubblico non rientranti nelle tipologie di manifestazioni sopra indicate, quali, a titolo esemplificativo, banchetti per informazioni o raccolta firme, automezzi destinati a stazionamento per attività di promozione o pubblicità .

ART. 5 PROCEDIMENTO

1) Chi intende organizzare un evento/manifestazione ricadente nelle quattro tipologie sopra individuate deve presentare la seguente documentazione, sulla base della modulistica appositamente predisposta , in relazione alla capienza di pubblico prevista/stimata: **FINO A 200 PERSONE**

A) SCIA PER LE TIPOLOGIE 1 E 3 DI CUI AL PRECEDENTE ART.4; (art. 19 L. 241/90)

B) SCIA E RELAZIONE TECNICA PER LE TIPOLOGIE 2 E 4 (art. 19 L. 241/90 e art.4 co. 2 DPR 311/2001)

OLTRE LE 200 PERSONE

A) SCIA PER LA TIPOLOGIA 1 e 3 DI CUI AL PRECEDENTE ART.4 (art.19 L. 241/90)

B) SCIA CON RICHIESTA DI ESAME PROGETTO E SOPRALLUOGO CTVLPS PER LA TIPOLOGIA 2 E 4 DI CUI AL PRECEDENTE ART.4. (art. 68, 69 e 80 del TULPS).

2) L'avvio del procedimento per la realizzazione delle manifestazioni avviene su istanza di parte;
3) L'attività soggetta a SCIA può aver luogo dalla data di presentazione della segnalazione, nei casi in cui non vi sia la necessità di acquisire atti d'assenso presupposti.

Nei casi in cui invece siano necessari e vadano acquisiti d'ufficio atti di assenso presupposti, quali a titolo esemplificativo, il rilascio della concessione di suolo pubblico, l'emanazione di un'ordinanza per la regolamentazione della disciplina del traffico, l'autorizzazioni paesaggistica o monumentale, l'attività può essere intrapresa solo successivamente alla consegna di tale documentazione all'organizzatore, da parte dell'Unità eventi ;

4) Le SCIA vanno presentate con le seguenti modalità:

4.1) personalmente presso l'Unità Eventi del Comune di Cervia (in P.zza Pisacane 2 - Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e giovedì dalle 15.00 alle 17.00)

4.2) invio per posta ordinaria al seguente indirizzo: Comune di Cervia - P.zza Garibaldi 1 – 48015 Cervia (RA) ;

4.3) invio via fax al seguente numero : 0544/72340 ;

4.4) invio al seguente all'indirizzo di posta elettronica: unitaeventi@comunecervia.it

4.5) invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata comune.cervia@legalmail.it

4.6) invio on line, secondo le modalità che saranno successivamente definite e comunicate:

5) L'Unità Eventi procede alla protocollazione delle SCIA pervenute e alla verifica della completezza della documentazione indicata nell'apposita modulistica.

Se la documentazione risulta incompleta o irregolare, l'Unità Eventi ne dà comunicazione all'interessato entro 5 gg dalla data di ricevimento .

In tal caso, il termine per la conclusione del procedimento decorrerà dal momento in cui la denuncia risulterà completa.

Per la SCIA in cui vengano richiesti atti e pareri presupposti e per le istanze di autorizzazione, il termine di presentazione all'Unità eventi è almeno di 30 gg. precedenti l'evento.

Fino al termine del 2020 o, se precedente, fino alla conclusione dell'emergenza sanitaria, i termini di presentazione della SCIA all'Unità Eventi sono ridotti a 15 giorni nel caso in cui

vengano richiesti atti e pareri presupposti e per le istanze di autorizzazione. Tale termine è da intendersi come tassativo.

L'Unità eventi procede alla richiesta di tali atti e pareri agli Enti/Uffici competenti (polizia municipale, demanio, viabilità , tributi, SUAP, sovrintendenza ai beni artistici ed architettonici per le strutture vincolate, ecc...) che dovranno far pervenire la documentazione all'Unità eventi entro 15 giorni dalla richiesta . In alternativa alla richiesta l'Unità eventi ha facoltà di indire la conferenza di servizi istruttoria ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90 e smi.

6) il procedimento si conclude:

6.1) Per SCIA SENZA ATTI PRESUPPOSTI,

con efficacia immediata della stessa dal momento della consegna/invio a condizione che la stessa sia compilata in ogni sua parte e completa degli allegati previsti.

6.2) Per SCIA CON ATTI PRESUPPOSTI,

con l'efficacia della stessa dal momento della consegna all'organizzatore degli atti presupposti da parte dell'Unità eventi, entro i 2 gg. precedenti alla data dell'evento.

Gli atti presupposti conterranno anche il verbale della CTVPLS nel caso in cui la stessa sia chiamata a pronunciarsi.

In entrambi i casi le SCIA complete e correttamente presentate all' Unità eventi sono trasmesse agli enti/uffici competenti per le verifiche di rispettiva competenza ai sensi dei successivi art. 7 e 8.

ART. 6 MANIFESTAZIONI RIPETITIVE

In tutti i casi in cui l'organizzazione dell'evento ripeta allestimenti già autorizzati dalla commissione comunale di vigilanza in data non anteriore a due anni , la verifica deve ritenersi ancora valida , sia per la ripetizione dello stesso evento che per la realizzazione di altri eventi che prevedano lo stesso allestimento o una sua riduzione.

In caso di allestimento autorizzato in zona vincolata, l'autorizzazione può ritenersi valida per 5 anni per la ripetizione dello stesso evento o per altri eventi assimilabili.

Anche mediante i percorsi di sostegno e stimolo alla solidarietà e alla cooperazione collaborativa, si valuterà la possibilità di mettere a disposizione degli organizzatori configurazioni standard ed allestimenti autorizzati, di cui siano titolari soggetti non pubblici, al fine di favorire investimenti sugli eventi, piuttosto che su spese collaterali.

ART. 7 INIZIATIVE A CARATTERE DIVULGATIVO,

FORMATIVO E DI INSEGNAMENTO

Per iniziative a carattere divulgativo, formativo e di insegnamento si intendono quelle attività in cui non vi sono prestazioni artistiche e pertanto gli spettatori non sono coinvolti in forme di intrattenimento attivo e partecipativo o non sono soggetti ad alcun tipo di spettacolo di tipo teatrale, cinematografico o di varietà.

Vi rientrano a titolo esemplificativo letture, incontri culturali con dibattito, presentazione di libri, esposizioni artistiche , tornei/giochi da tavolo, ecc. che non si protraggano per più di 3 ore.

Per loro natura tali iniziative non necessitano di quelle tutele per la sicurezza e l'incolumità pubblica indispensabili qualora vi siano notevoli afflussi di pubblico o allestimenti complessi di strutture o comunque siano presenti i caratteri dell'imprenditorialità nello svolgimento della manifestazione.

Anche a queste tipologie si applica l'istituto della SCIA, che comunque risulterà semplificata rispetto a quelle previste al precedente art.5, non dovendo contenere i riferimenti necessari alle normative sul pubblico spettacolo.

ART. 8 FUNZIONI DELL'UNITA' EVENTI

Visto il numeroso e ricco ventaglio di eventi e manifestazioni che ogni anno vengono organizzate sul nostro territorio e l'importanza strategica ad essi attribuita quale volano di promozione e sviluppo turistico della località, al fine di promuovere e facilitare la loro organizzazione è stata istituita un'unità appositamente dedicata, "UNITA' EVENTI", che assume funzioni di supporto e

semplificazione delle attività necessarie alla realizzazione di eventi, affiancando associazioni, operatori turistici, promotori pubblici e privati di eventi, manifestazioni spettacolari, culturali e sportive.

L'unità eventi del comune di Cervia si occupa in particolare delle seguenti funzioni:

- dare informazioni e consulenza all'utenza interessata alla realizzazione di manifestazioni ed eventi;
- svolgere funzioni amministrative per la gestione ed il monitoraggio operativo di ogni iter procedurale avviato ;
- trasmettere la documentazione ai relativi uffici competenti e raccogliere gli esiti, al fine di ottenere gli atti presupposti qualora siano necessari;
- trasmettere le richieste necessarie all'ufficio competente per l'attivazione della commissione di vigilanza dei locali di pubblico spettacolo ove competente;
- ricevere segnalazioni di inizio attività per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande per l'invio al competente ufficio AUSL;
- effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni Scia presentate;
- richiedere controlli a campione sulla fase realizzativa delle manifestazioni ai servizi competenti dell'Amministrazione comunale o di altri servizi specializzati;
- fornire supporto nella progettazione ed organizzazione di eventi e manifestazioni promosse dai diversi servizi dell'amministrazione comunale;
- realizzare e gestire direttamente eventi e manifestazioni facenti capo ai servizi Turismo e Progettazione culturale del Comune di Cervia.

L'unità eventi fornisce inoltre **i seguenti servizi collaterali:**

- **concessione delle attrezzature di proprietà comunale per la realizzazione di manifestazioni**, quali, a titolo esemplificativo, palchi, pedane, sedie, transenne.

La concessione avviene nel rispetto di quanto previsto nel relativo regolamento, approvato dagli organi competenti e sulla base delle tariffe da essi stabilite;

- **messa a disposizione di configurazioni standard già autorizzate dei luoghi istituzionali**, da utilizzare in modo ripetitivo per manifestazioni ed eventi.

Si tratta di allestimenti di palchi, pedane, sedie, gazebo, ecc. che hanno ottenuto le autorizzazioni necessarie e che, quindi, sono utilizzabili nei casi in cui l'evento possa svolgersi nello stesso luogo istituzionale: Piazza Garibaldi, Piazza Pisacane, Rotonda Primo Maggio, Piazzale dei Salinari, area comparto Magazzini del Sale, zona pedonale Viale Gramsci e con lo stesso tipo di allestimento.

Il rilascio di tali configurazioni può avvenire sulla base delle tariffe stabilite dagli organi competenti;

- **messa a disposizione e posizionamento della segnaletica** così come prevista dalle ordinanze di disciplina temporanea della circolazione stradale ove presenti (solo a seguito dell'assegnazione all'Unità Eventi delle necessarie risorse finanziarie).

Il servizio può avvenire sulla base delle tariffe stabilite dagli organi competenti.

ART. 9 CONTROLLI E SANZIONI

Le responsabilità legali connesse al rilascio di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive sono a carico del dichiarante. Le dichiarazioni mendaci prodotte a corredo delle SCIA o nelle stesse contenute comportano la denuncia all'autorità giudiziaria con possibili conseguenze penali a carico dello stesso dichiarante e può comportare l'adozione di provvedimenti sanzionatori/inibitori ovvero il diniego del provvedimento finale.

L'unità eventi con il supporto dei servizi comunali competenti esperisce controlli a campione sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte, anche avvalendosi di altri servizi specializzati dell'amministrazione comunale secondo un programma di controlli definito annualmente .

Possono anche essere avviati controlli al fine di verificare nella fase realizzativa specifiche condizioni di sicurezza e di rispetto di quanto dichiarato.

Si ribadisce altresì che in caso di autorizzazione i servizi dell'Amministrazione comunale o altri servizi specializzati, unitamente alla Polizia Municipale hanno l'obbligo del controllo , ciascuno , per quanto di competenza , del rispetto di quanto prescritto.

I criteri e le relative modalità di attuazione delle verifiche verranno stabilite con apposito atto dirigenziale, nel quale si adotteranno anche modalità di controllo di quanto dichiarato nelle SCIA .